

IN BREVE n. 004-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Serie tematica "il Senso civico"
Anniversario del terremoto della Marsica
Data di emissione il 13 gennaio 2015



AG.ENTRATE - APPROVATI I MODELLI DI DICHIARAZIONE 2015

Con una serie di provvedimenti (4793, 4790, 4791, 4792, 4774, 4777) l'Agenzia delle Entrate ha approvato definitivamente il 730/2015, la nuova Certificazione Unica (CU) che sostituisce il vecchio Cud, i modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, i modelli Iva/2015 e Iva Base/2015 e le istruzioni al modello di comunicazione IVA.

In particolare, il modello 730, dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, quest'anno, per la prima volta, sarà disponibile in forma precompilata, a partire dal prossimo 15 aprile.

Potranno usufruire di questa importante semplificazione i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014 e che riceveranno nel 2015 la Certificazione Unica (vecchio Cud) per i redditi percepiti lo scorso anno.

Si ricorda che da quest'anno le Certificazioni Uniche consegnate ai percipienti entro il mese di febbraio, devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta entro il successivo 7 marzo.

Con la «precompilata» sarà possibile accettare, integrare o modificare il contenuto della propria dichiarazione direttamente online (per accedere alla sezione del sito dedicata al 730, i contribuenti dovranno disporre del codice pin) oppure tramite il proprio sostituto d'imposta, un Caf o un professionista abilitato.

Chi sceglie la dichiarazione precompilata può accettarla così com'è oppure modificarla online, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa, potrà delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Il contribuente può in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 cartaceo e presentandolo al proprio sostituto, ad un Caf o ad un professionista abilitato. In entrambi i casi la dichiarazione va trasmessa entro il 7 luglio (scadenza unica per il 730).

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE 730/2015 Moduli (documento 020)
Istruzioni (documento 021)

NORME TRASPARENZA ANCHE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

Salvo ripensamenti dell'ultima ora, anche gli Ordini professionali saranno soggetti ai principi dell'anticorruzione dal 31 gennaio 2015, pur regnando molta confusione sugli adempimenti.

Per questo motivo è stato detto che non vi saranno sanzioni nella prima fase.

PENSIONI e DIRITTI ACQUISITI

da Franco Abruzzo, presidente Unpit:

Mario Capanna con una lettera al Corriere della Sera difende il vitalizio: "Ho sottoscritto, insieme ad altri 53 ex consiglieri lombardi, il ricorso al Tar non tanto per la riduzione della pensione, ma soprattutto per un dato basilare: i diritti acquisiti, costituzionalmente garantiti, non possono essere intaccati. Tutti dovrebbero fare il tifo perché il Tar ci dia ragione. Se, malauguratamente, ci desse torto, si stabilirebbe un precedente devastante: i diritti acquisiti di milioni di pensionati e di lavoratori potrebbero, da quel momento, essere manomessi senza freno, e ben al di là della «riforma» Fornero-Monti".

Testo con tre sentenza della Cassazione che difendono il diritto acquisito in:

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16658>

LAVORARE SINO A 70 ANNI articolo di approfondimento di *Marianna Russo* (pubblicato sulla rivista Lavoro e Previdenza Oggi)

"L'art. 24, comma 4, del c.d. Decreto Salva-Italia, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, incentiva il proseguimento dell'attività lavorativa fino a settanta anni di età. La norma, inserita nella riforma pensionistica del Governo Monti, non riguarda soltanto il sistema previdenziale, ma incide sulla gestione dei rapporti di lavoro. Essa consente di superare una delle poche ipotesi di recesso ad nutum presenti nel nostro ordinamento, quella del lavoratore ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici.

Numerosi sono gli interrogativi sollevati dalla norma in esame, che offre variegati profili di indagine e interessanti spunti di riflessione. È necessario, in primis, un approfondimento sulle finalità perseguite dal legislatore e sui destinatari della norma, e, successivamente, sulle modalità di esercizio del diritto di opzione e sulle effettive tutele apprestate dall'ordinamento giuridico nell'ipotesi di licenziamento intimato al lavoratore che

abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro, in considerazione dell'art. 18 Stat. lav., come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Infine, è utile chiedersi quali siano gli strumenti offerti dall'ordinamento per contemperare le esigenze di bilancio con equilibrate politiche di ricambio generazionale.

Gli interrogativi - tanti e articolati - sono il segno dell'importanza e vivacità del dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia, nonché dell'incidenza pratica sui lavoratori, giovani o anziani che siano."

in DottrinaLavoro Dpl Modena

IN ALLEGATO A PARTE - Articolo di Marianna Russo (documento 022)

DALLA CASSAZIONE

Cassazione: orario e fisso mensile – parametri per la subordinazione

Con la sentenza n. 618 del 15 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato che il rispetto dell'orario e il compenso fisso mensile sono parametri fondamentali al fine del riconoscimento della natura subordinata del rapporto; ciò indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto di lavoro fornita dalle parti.

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent. n. 618 del 15.01.2015 (documento 023)

DIRITTI ACQUISITI SULLE PENSIONI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

La Sezione Lavoro della Cassazione civile (ordinanza n. 25688 del 4 dicembre 2014) ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, considerata di massima di particolare importanza, sulle modalità di riliquidazione della pensione di anzianità, in caso di modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva, secondo il sistema del "pro rata", nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prima delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla luce dell'interpretazione autentica di quest'ultima norma fornita dall'art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE sez.Lavoro civile Ordinanza n. 25688 del 4.12.2014 (documento 024)

TAGLI INPS - DOPO FEDER.S.P.Ev. e CONFEDIR ANCHE L'UNPIT CHIEDE IL RISPETTO DELLA TRASPARENZA

L'Inps non comunica i tagli agli assegni dei suoi iscritti. Protesta dell'Unpit: "Chiediamo il rispetto della trasparenza".

Gli Istituti previdenziali, in particolare l'INPS e l'ex INPDAP, hanno la cattiva abitudine di non specificare ai singoli pensionati le motivazioni delle variazioni che intervengono sul rateo mensile della pensione in godimento, atto dovuto in particolare in occasioni di eventuali decurtazioni (conguagli negativi).

L'Unione pensionati per l'Italia ha pertanto protestato formalmente col Commissario Straordinario INPS, prof. Tiziano Treu, e il Direttore Generale INPS, dott. Mauro Nori, per la mancata

comunicazione agli aventi diritto delle voci delle riduzioni e relative misure, intervenute a gennaio. Le ragioni della chiarezza e della trasparenza dovrebbero essere abitudine quotidiana, ed obbligo morale, nei confronti di categorie sociali per definizione “deboli”.

Di seguito viene riportato il testo della protesta inviata, sottoscritta dal Presidente dell’Unione Nazionale Pensionati per l’Italia, dott. Franco Abruzzo.

Prof. TIZIANO TREU - Commissario INPS
Dott. MAURO NORI - Direttore Generale INPS

Sono pervenute alla nostra segreteria da parte di nostri iscritti lamentele e richieste di spiegazioni per trattenute sul rateo di pensione di gennaio avvenute senza un riscontro oggetto della detrazione.

L’Unione Nazionale Pensionati per l’Italia inoltra, pertanto, una formale protesta e la richiesta affinché queste e tutte le future variazioni degli importi sui pagamenti vengano segnalate agli interessati nel rispetto del principio di trasparenza che dovrebbe essere alla base dei rapporti tra l’Ente da Lei diretto e gli iscritti all’Istituto.

Franco Abruzzo - presidente Unione Nazionale Pensionati per l’Italia

INDENNITA’ TBC

L’Inps, con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2015, comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2014.

Pertanto, sono stabiliti, per il 2014 e per il 2015, gli importi delle seguenti indennità:

Fonte Inps	1° gen 2014	1° gen 015
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati	€ 13,11	€ 13,11
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975	€ 6,56	€ 6,58
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)	€ 21,86	€ 21,92
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)	€ 10,93	€ 10,96
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)	€ 88,19	€ 88,45

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata già aggiornata con i nuovi importi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 2 del 16.01.2015 (documento 025)

PENSIONI ANTICIPATE NEL SISTEMA MISTO - STOP ALLA RIDUZIONE

In seguito alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 113, L. n. 190/2014), l'Inps, con messaggio del 19 gennaio 2015, n. 417, chiarisce che, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative relative all'applicazione della norma suddetta, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata.

da FiscalFocus.info:

Premessa - Congelate le riduzioni percentuali dei soggetti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età. La disposizione arriva direttamente dall'INPS, che con il messaggio n. 417/2015 afferma – con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1° gennaio 2015 – limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 2017, di non applicare le riduzioni percentuali introdotte dalla manovra “Salva-Italia” (art. 24, c. 10, terzo e quarto periodo, L. n. 214/2011).

Stabilità 2015 - Lo stop è imputabile alla recente Legge di Stabilità (L. n. 190/2014), la quale all'art. 1, c. 13 ha stabilito che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni di cui all'art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011.

Riduzione percentuale - La manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) all'art. 24, c. 10 ha introdotto un meccanismo c.d. “flessibile” di incentivi e disincentivi sull'importo del trattamento previdenziale. Esso riguarda in particolar modo chi potrà accedere alla pensione prima dei limiti anagrafici e contributivi previsti dalla vigente legge, avendo iniziato a lavorare presto in gioventù. In pratica, chi potendo andare in pensione, andrà in pensione dopo i 62 anni di età, percepirà assegni più sostanziosi. Chi invece, deciderà di concludere l'attività lavorativa prima del compimento dei 62 anni, vedrà decurtarsi il vitalizio nel seguente modo: 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La deroga - Tuttavia, esiste una deroga alla suddetta disciplina. Infatti, la L. n. 14/2012 (art. 6, c. 2-quater), così come modificato dalla L. n. 125/2013 e dalla L. n. 147/2013, ha stabilito che le suddette disposizioni non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, e per i congedi parentali di maternità e paternità.

730 PRECOMPILATO - UNA SEMPLIFICAZIONE CHE COMPLICA

Il 730 precompilato aiuta il fisco, ma non i contribuenti.

Quasi 100 pagine le istruzioni...innumerevoli campi da compilare...un pesante regime sanzionatorio.

E il CU (certificazione unica che ha sostituito il Cud) non è da meno.

Addio, dunque, a una vera semplificazione...

Il nostro fisco precursore nel nostro Paese delle procedure telematiche ha progressivamente e inesorabilmente trasferito agli intermediari e ai professionisti abilitati il moltiplicarsi degli adempimenti, responsabilità e costi. Dunque sempre meno l'obiettivo di una vera semplificazione che viene invece calata dall'alto e non nata dai bisogni di chi quotidianamente gestisce e subisce.

I consulenti del lavoro da tempo ne hanno segnalato le varie criticità, ma.....

Ebbene chi vivrà, vedrà!

AGENZIA ENTRATE - FINTE EMAIL CON LINEE GUIDA SUL REDDITOMETRO, ATTENZIONE AI LINK E AI VIRUS NEGLI ALLEGATI

Attenzione alle false email di “Aggiornamento” che circolano in queste ore e che si presentano come Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per evitare i controlli sul redditometro. Il file allegato contiene un virus che può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.

L’Agenzia raccomanda di non aprire il file, di non collegarsi al sito indicato nel testo della email e di non utilizzare per nessun motivo il link presente nel messaggio. Il collegamento, infatti, rimanda a un sito (www.agenziaentrate.it) dal nome molto simile al dominio istituzionale delle Entrate, proprio con lo scopo di trarre in inganno i cittadini.

Queste email, oltre a contenere virus dannosi per il computer, hanno lo scopo di ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. Nel testo, infatti, viene precisato che la consultazione delle istruzioni allegate è consigliata “specialmente” a coloro che utilizzano i servizi di “Internet Banking”.

Le Entrate, quindi, invitano i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla e a eliminarla senza aprire l’allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer, e a non connettersi per nessuna ragione al link indicato.

LETTERA A ITALIA OGGI - BOTTA E RISPOSTA CON LA RAI SUL CANONE

“Lei deve pagare il canone televisivo”.

“Ma io non ho il televisore...”

“Però lei ha un computer, che è uno strumento atto alla ricezione Rai, quindi deve pagare”.

“Ah!...E mi pagate il bonus figli?”.

“Ma lei non ha figli...”

“No, ma ho uno strumento atto a farli!”.

L’INPS IN ROSSO - MA DI CHI LA COLPA ?

L’Inps in rosso dopo l’incorporamento dell’Inpdap. Ma di chi la colpa? Non certo dei pensionati che mese dopo mese hanno versato fior di contributi all’ente previdenziale (circa un terzo della busta paga e per le retribuzioni alte con la previsione di un 1% aggiuntivo per solidarietà e i tagli nell’aliquota di rendimento che da un 2% si riduce gradualmente secondo fasce di importo allo 0,90%), ma per mancato trasferimento dei montanti contributivi dallo Stato, un tempo gestore in proprio, tramite l’Inpdap, della previdenza pubblica, all’Inps.

Certamente impegnate le somme incassate per altre finalità non c’erano più i soldi per coprire il carico delle spese previdenziali pubbliche tramite il nuovo gestore!.

Dunque basta dire che i pensionati pubblici sono il dissesto dell’Inps, diciamo invece che sono i capri espiatori di amministratori poco oculati.

A proposito, che fine ha fatto il patrimonio immobiliare (capitalizzazione dei contributi versati) della Cassa pensione sanitari, cassa dei medici degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro inglobata dapprima nell’Inpdap e poi nell’Inps?

CITTADINO e ATTI DI FEDE

Troppo spesso il cittadino è messo nella impossibilità di difendere i suoi diritti e deve trangugiare fatturazioni o pagamenti come «atti di fede».

Arrivano fatturazioni di luce e gas, tre cinque più fogli pieni di numeri, ma non riesci a capire quanto hai consumato di luce o gas, c'è però in grassetto l'importo da pagare! Tra l'altro non si capisce perché ti mettano anche mq di gas o kilowatt di luce di presunti futuri consumi...l'utente dovrebbe pagare, e tale dovrebbe essere la fatturazione, il consumo effettuato...ma si dice, a giustificazione, che il lettore passa solo una volta all'anno o al massimo due...ciò potrebbe essere vero, ma non è una motivazione valida, ma non lo è poi per la luce coi contatori a distanza con letture fatte in automatico...conclusione: tutto solo per aver soldi in anticipo!

Ora il patatrac delle trattenute Inps sulle pensioni e la mancanza di comunicazione...una volta arrivava puntualmente mensilmente la busta paga o lo statino del cosiddetto debito vitalizio degli statali, poi gli enti previdenziali hanno diradato: solo i mesi con variazioni, ora neanche più quello...se vuoi tenta di vederli sul sito dell'Inps!... esperimento fatto da due o tre anni col Cud.... Pazzesco! Come l'avventura col telefono...se vuoi x premi il tasto 1, se vuoi y il tasto 2 e così via sino ad una fine il più delle volte con caduta della comunicazione, quasi mai un interlocutore, blocco su blocco, peggio della imperturbabile e granitica segretaria.

Si parla di risparmi...io direi di lucro, perché il lavoratore o il pensionato coi contributi pagano la loro amministrazione e di conseguenza ne avrebbero diritto!

L'exasperazione del risparmio...ma in compenso leggiamo troppo spesso sperperi clientelari e mazzette.

Troppo spesso si complicano richieste di pagamenti (vedi fantomatiche multe stradali o richiesta di arretrati dal Comune o dall'Agenzia delle Entrate), piccole cifre con forti dubbi di liceità, e il contribuente per evitare code, ulteriori spese, discussioni (quando poi riesce avere un interlocutore) preferisce pagare e non pensarci più...

Ma questa è la trasparenza promessa e auspicata?

ANCORA SULL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'

Indennità di esclusività, i medici possono rivendicare arretrati di quattro anni

da Mauro Miserendino - Doctornews di giovedì 22 gennaio 2014 numero 11 anno XIII

Non si sbloccano i rinnovi dei Contratti Nazionali, ma almeno i medici ospedalieri salutano il ritorno delle disposizioni normative ed economiche del contratto nazionale attualmente vigente. E tornano, fra i tanti effetti, gli aumenti dell'indennità di esclusività: aumenti che peraltro riguarderanno un medico su tre soltanto, tanti sono coloro che hanno compiuto nell'ultimo lustro 5 o 15 anni di anzianità. Lo dice la legge di stabilità. «In pratica dal 1° gennaio 2015 scattano gli aumenti per tutti coloro che hanno diritto», spiega il vicesegretario Anaa Assomed Giuseppe Montante. «Quanti gli anni scorsi si sono visti negare gli aumenti pur avendo superato le verifiche ad opera del collegi tecnici ad hoc al termine del 5° e 15° anno dovranno avere gli aumenti almeno dal gennaio 2015». La legge Bindi nel 1999 fissò l'indennità di esclusività per il medico ospedaliero che scegliesse di optare per un rapporto di esclusività con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi espletare la libera professione solamente nell'ospedale in cui dipendeva o sotto il controllo di esso. L'indennità ammonta a 2 mila euro annui in più per i giovani che hanno appena optato, 9 mila circa ai 5 anni, 14 mila ai 15. «Nel 2010 - rievoca Montante - la legge 122 all'articolo 9 bloccò a tutto il 2014 i rinnovi contrattuali e gli stipendi dei dipendenti Pa inclusi i medici ospedalieri: niente più scatti a meno di progressioni di carriera verticali, promozioni a direttore di struttura complessa. E bloccò anche i fondi contrattuali ai quali si attingeva per finanziare le voci accessorie della retribuzione. Il blocco non è stato rinnovato dalla Legge di Stabilità 2015 e queste voci devono ritornare a pieno titolo nella busta paga. Gli effetti negativi sulla retribuzione della 122 sono stati

accentuati negli anni passati da una norma presente nell'art. 9 capace di scatenare la vocazione al risparmio di alcuni manager: in caso di riduzione degli organici la massa salariale accessoria dei fondi va ridotta di analoga percentuale, soldi che l'azienda si può tenere in tasca». Tuttavia la 122 «nulla diceva in merito all'indennità di esclusività, che è conseguente a disposizioni di Legge, ha meccanismi giuridici e previdenziali più vicini alla parte di stipendio "fondamentale" e non è automatica, ma bensì erogata previa verifica professionale di un collegio tecnico che deve avvenire per legge entro tre mesi dalla maturazione dei requisiti di 5 e 15 anni di anzianità». In assenza di chiarezza, «i manager si sono divisi in due categorie: quelli che dopo le prime sentenze dei magistrati aditi dai medici hanno iniziato a pagare l'indennità ai medici "verificati" e gli altri che non hanno pagato e hanno utilizzato i mancati esborsi per sanare i bilanci. Ora la legge di stabilità ha fatto decadere l'articolo 9 della 122, facendo tornare in vigore le norme "positive". Ergo - conclude Montante - le aziende non hanno più alibi per tentare di non pagare l'esclusività che spetta almeno da gennaio a chi l'ha maturata, fatta salva la possibilità di adire i giudici per recuperare gli arretrati maturati nel periodo compreso dal 2011 al 2014, ravvisandosi le condizioni di danno per falsa interpretazione della legge (falso ideologico) da parte delle aziende sanitarie».

MIN.LAVORO - DATORI DI LAVORO e CERTIFICAZIONI MEDICHE

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 37 del 12 gennaio 2015, evidenzia come sia sanzionabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del DPR 1124/1965 (I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila, così aggiornato: La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto, con l'art. 1 comma 1 lettera d) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni: articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni"), il datore di lavoro che non ottemperi o che adempia tardivamente alle richieste di inoltro della certificazione da parte dell'Inail.

La norma in oggetto ricade nel campo di applicazione della Legge Finanziaria 2007, che prevede la quintuplicazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione delle norme in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Nota n. 37 del 12.01.2015 (documento 026)